

COMUNE DI ARGUELLO

- PARTE INIZIALE -

TITOLO 01

IL COMUNE

CAPO 01

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 01

DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA

01. IL COMUNE DI ARGUELLO, ENTE LOCALE AUTONOMO, RAPPRESENTA LA PROPRIA

COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

02. DELLA SUA AUTONOMIA SI AVVALE PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI E PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE ATTIVITA', ALLE QUALI PROVVEDE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLE LEGGI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 02

SEDE

01. IL COMUNE HA SEDE LEGALE NEL CENTRO ABITATO DI ARGUELLO. LE ADUNANZE

DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE

COMUNALE. PER PARTICOLARI ESIGENZE, ESSI POSSONO, PER ALTRO, RIUNIRSI ANCHE

IN LUOGHI DIVERSI DALLA DETTA SEDE.

ART. 03

SEGNI DISTINTIVI

01. IL COMUNE HA UN PROPRIO GONFALONE ED UN PROPRIO STEMMA CHE SONO QUELLI STORICAMENTE IN USO.

02. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI, PER FINI NON ISTITUZIONALI, E' VIETATO. I DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CHE AUTORIZZANO LO STEMMA ED IL GONFALONE NON SONO STATI ANCORA EMESSI.

ART. 04

CRITERI ISPIRATORI

01. LO STATUTO SI ISPIRA, QUALE TERMINE DI RIFERIMENTO, ALLA TRADIZIONE STORICO POLITICA DELLE AUTONOMIE LOCALI, TENENDO ALTRESI'

CONTO DELLE PECULIARITA' CULTURALI E DELLA SPECIFICITA' GEOGRAFICA, SOCIALE

ED ECONOMICA DEL COMUNE DI ARGUELLO.

ART. 05

FINALITA' E COMPITI

01. IL COMUNE RAPPRESENTA L'INTERA POPOLAZIONE DEL SUO TERRITORIO E NE CURA

UNITARIAMENTE GLI INTERESSI NEL RISPETTO DELLE

CARATTERISTICHE ETNICHE E CULTURALI. NE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL

PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO E FAVORISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE SCELTE POLITICHE ED ALLA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

02. NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE ASSEGNATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI

ED IN COLLABORAZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA, LA PROVINCIA, GLI ALTRI ENTI PUBBLICI, ATTIVA TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI, DELLO ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, CON PARTICOLARE

ATTENZIONE AL SOSTEGNO ED ALLA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E MATERIALI PRESENTI NEL PROPRIO TERRITORIO MONTANO, IN TAL

SENSO COLLABORANDO ALLE INIZIATIVE CONCERTATE IN SEDE DI COMUNITA' MONTANA.

ART. 06

SVILUPPO ECONOMICO-SOCIALE E PROGRAMMAZIONE

01. IL COMUNE, AL FINE DI PROMUOVERE UN ORDINATO SVILUPPO ECONOMICO-SOCIALE, SI IMPEGNA:

A) AD UTILIZZARE LA LEGISLAZIONE STATALE E REGIONALE CHE PREVEDE LO STANZIAMENTO DI CONTRIBUTI A BENEFICIO DI INIZIATIVA DELL'ENTE LOCALE O DI PRIVATI OPERATORI;

B) AD ADOTTARE NORMATIVE DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICHE E

PROGRAMMATORIE CHE, NEL RISPETTO E TUTELA DEL SUOLO E DELL'AMBIENTE, PROMUOVONO LA CRESCITA DELL'IMPRENDITORIALITA' LOCALE E

DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI;

C) A VALORIZZARE LE ORGANIZZAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, COOPERATIVE E CONSORTILI OPERANTI NEI VARI COMPARTI ECONOMICI;

D) A RIVENDICARE UN SISTEMA DI FINANZA LOCALE CHE CONSENTA DI DISPORRE DI

ADEGUATE STRUTTURE ORGANIZZATIVE E DI SERVIZI SOCIALI EFFICIENTI.

02. PER REALIZZARE LE SUE FINALITA', IL COMUNE ADOTTA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

03. LA PROGRAMMAZIONE COMUNALE SI PROPONE DI ATTIVARE LE ENERGIE, LE RISORSE E GLI APPORTI PER SODDISFARE I FABBISOGNI E LE ESIGENZE DELLA COMUNITA' LOCALE.

ART. 07

L'INFORMAZIONE

01. IL COMUNE RICONOSCE, QUALE PRESUPPOSTO ALLA PARTECIPAZIONE, L'INFORMAZIONE SUI PROGRAMMI, LE DECISIONI E GLI ATTI, DI RILIEVO LOCALE E PROVINCIALE, E CURA A TAL FINE L'ISTITUZIONE DI STRUMENTI IDONEI.

02. IL COMUNE RELAZIONA ANNUALMENTE SULL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E

CURA I

CONTATTI CON LA SCUOLA, LE ORGANIZZAZIONI E GLI ENTI E
SOGGETTI PRESENTI SUL TERRITORIO.

03. ESSO STABILISCE RAPPORTI PERMANENTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE
E DI

DIFFUSIONE, E PROVVEDE AD ISTITUIRE FORME DI

COMUNICAZIONE CHE CONSENTANO ALLA COLLETTIVITA' LOCALE DI ESPRIMERE
LE

PROPRIE ESIGENZE.

- PARTE STRUTTURALE -

TITOLO 01

GLI ORGANI ELETTIVI

ART. 08

ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

01. GLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE SONO IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL
SINDACO.

CAPO 01

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 09

ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

01. L'ELEZIONE, LA COMPOSIZIONE E LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO
COMUNALE SONO REGOLATI DALLE LEGGI VIGENTI.

02. IL CONSIGLIO DURA IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO,
LIMITANDOSI AD

ADOTTARE GLI ATTI URGENTI NEL PERIODO INTERCORRENTE

TRA LA PUBBLICAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI E L'INSEDIAMENTO DEL NUOVO
CONSIGLIO.

ART. 10

COMPETENZE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' IL MASSIMO ORGANO DI INDIRIZZO E DI
CONTROLLO

POLITICO-AMMINISTRATIVO DEL COMUNE.

02. LA COMPETENZA DEL CONSIGLIO E' RELATIVA AI SEGUENTI ATTI
FONDAMENTALI,

ESTRINSECATI MEDIANTE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI
INDIRIZZO E CONTENUTO GENERALE:

A) LO STATUTO DELL'ENTE;

B) I REGOLAMENTI, COMPRESO QUELLO RIFERITO ALL'ORDINAMENTO DEGLI
UFFICI E

DEI SERVIZI;

C) I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI
FINANZIARI, I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, IL BILANCIO

ANNUALE E PLURIENNALE E LE RELATIVE VARIAZIONI, IL CONTO CONSUNTIVO, I
PIANI

TERRITORIALI ED URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E

PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE NONCHE' LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI ED

I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE;

D) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE, LA

PIANTA ORGANICA E LE RELATIVE VARIAZIONI;

E) LE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI, CON LA COMUNITA' MONTANA E LA PROVINCIA;

F) LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE;

G) L'ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE;

H) L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E

DI AZIENDE SPECIALI, LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI

SERVIZI, LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE A SOCIETA' DI CAPITALI, L'AFFIDAMENTO

DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;

I) L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE

TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;

L) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI

DIPENDENTI, SOVVENZIONATI E SOTTOPOSTI A VIGILANZA;

M) LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

N) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE

RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA

SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;

O) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E

LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI

ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON NE

COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO O DI ALTRI FUNZIONARI;

P) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO

ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL

COMUNE OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI. LE NOMINE E LE

DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO 45 GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO.

ART. 11

FUNZIONAMENTO

01. IL CONSIGLIO TIENE LA SUA PRIMA SEDUTA ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, O DALLA DATA IN CUI SI E'

VERIFICATA LA VACANZA. LA CONVOCAZIONE E' EFFETTUATA DAL CONSIGLIERE ANZIANO CON AVVISI DA INVIARSI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA

DELLA SEDUTA.

02. L'ADUNANZA E' PRESIEDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

03. NELLA PRIMA SEDUTA IL CONSIGLIO PROVVEDE AGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'

ARTT. 34 , COMMA 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142

.

04. LA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI VIENE FATTA DAL SINDACO CON AVVISI SCRITTI. DA CONSEGNARSI A DOMICILIO ED IN OGNI CASO, IN UN TERMINE NON SUPERIORE AI 20 GIORNI, QUANDO LO RICHIEDA 1/5 DEI CONSIGLIERI,

INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE.

05. LA CONSEGNA DEVE RISULTARE DA DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE.

L'AVVISO PER LE SESSIONI ORDINARIE, CON L'ELENCO DEGLI OGGETTI

DA TRATTARSI, DEVE ESSERE CONSEGNATO AI CONSIGLIERI ALMENO 05 GIORNI PRIMA,

E PER LE ALTRE SESSIONI ALMENO 03 GIORNI PRIMA DI

QUELLO STABILITO PER LA PRIMA ADUNANZA.

06. TUTTAVIA NEI CASI D'URGENZA, BASTA CHE L'AVVISO CON RELATIVO ELENCO SIA

CONSEGNATO 24 ORE PRIMA MA, IN QUESTO CASO, QUANDO LA

MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI LO RICHIEDA, OGNI DELIBERAZIONE PUO'

ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE.

07. ALTRETTANTO RESTA STABILITO PER GLI ELENCHI DI OGGETTI DA TRATTARSI IN

AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DI UNA DETERMINATA SEDUTA.

08. L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARSI IN CIASCUNA SESSIONE ORDINARIA E

STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEVE, SOTTO LE

RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO, ESSERE PUBBLICATO NELL'ALBO PRETORIO ALMENO IL GIORNO PRECEDENTE A QUELLO STABILITO PER LA PRIMA ADUNANZA.

09. IL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' DELIBERARE SE NON INTERVIENE LA META'

DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE; PERO' IN

SECONDA CONVOCAZIONE, CHE AVRA' LUOGO IN ALTRO GIORNO, LE DELIBERAZIONI

SONO VALIDE PURCHE' INTERVENGANO ALMENO 06 MEMBRI.

10. NEL CASO CHE SIANO INTRODOTTE PROPOSTE, LE QUALI NON ERANO COMPRESI

NELL'ORDINE DI PRIMA CONVOCAZIONE, QUESTE NON POSSONO

ESSERE POSTE IN DELIBERAZIONE SE NON 24 ORE DOPO AVERNE DATO AVVISO A TUTTI

I CONSIGLIERI. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE,

SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA IL FUNZIONAMENTO DEL

CONSIGLIO.

11. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE IN SEDUTA ORDINARIA DUE VOLTE L'ANNO,

PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE; PER

L'APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE.

12. ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE POSSONO PARTECIPARE, SENZA DIRITTO

DI VOTO, GLI EVENTUALI ASSESSORI ESTERNI, COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE.

13. PUO' RIUNIRSI STRAORDINARIAMENTE PER DETERMINAZIONE DEL SINDACO O PER

DOMANDA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI. IN TALE CASO IL SINDACO INSERISCE ALL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE.

14. IN TUTTI I CASI IL SINDACO DEVE PARTECIPARE AL PREFETTO ED AL CO.RE.CO. IL

GIORNO E L'OGGETTO DELLA CONVOCAZIONE, ALMENO TRE GIORNI PRIMA, SALVO I CASI D'URGENZA.

15. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO DAL SINDACO, CHE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO

E NE PRESIEDE I LAVORI, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

16. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CHE ABBIANO PARTECIPATO ALLE GESTIONI SULLE

QUALI IL CONSIGLIO COMUNALE SIA CHIAMATO A DELIBERARE, NON POSSONO PRESIEDERE LE ADUNANZE CONVOCATE PER DISCUTERE E DELIBERARE

SUL CONTO CONSUNTIVO DELLE STESSE GESTIONI. IL CONSIGLIO ELEGGE PERCIO' UN PRESIDENTE TEMPORANEO.

17. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, SALVO CHE LA LEGGE, LO STATUTO OD IL REGOLAMENTO PREVEDANO UNA MAGGIORANZA DIVERSA.

18. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONI PALESI.

SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI

CONCERNENTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL'APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI

UNA

PERSONA O SULLA VALUTAZIONE DELL'AZIONE DA QUESTI SVOLTA.

ART. 12

COMMISSIONI CONSILIARI

01. PER IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IL CONSIGLIO PUO' AVVALERSI DI COMMISSIONI COSTITUITE NEL PROPRIO SENO CON CRITERIO E RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE DI TUTTI I GRUPPI REALIZZATE MEDIANTE VOTO

PLURIMO.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE IL NUMERO DELLE COMMISSIONI PERMANENTI, LA

LORO COMPETENZA PER MATERIA, LE NORME DI FUNZIONAMENTO E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI.

03. LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, NELL'AMBITO DELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA, HANNO DIRITTO DI OTTENERE DALLA GIUNTA MUNICIPALE E DAGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI DAL COMUNE NOTIZIE,

INFORMAZIONI, DATI ATTI, AUDIZIONI DI PERSONE, ANCHE AI FINI DI VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI, SULL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SULLA GESTIONE DI BILANCIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE. NON PUO' ESSERE OPPOSTO ALLE RICHIESTE DELLE COMMISSIONI IL SEGRETO D'UFFICIO.

04. LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI HANNO FACOLTA' DI CHIEDERE L'INTERVENTO ALLE PROPRIE RIUNIONI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE E DEI TITOLARI DEGLI UFFICI COMUNALI.

05. IL SINDACO E GLI ASSESSORI HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE

COMMISSIONI PERMANENTI, SENZA DIRITTO DI VOTO.

06. ALLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI NON POSSONO ESSERE ATTRIBUITI POTERI DELIBERATIVI.

07. IL CONSIGLIO, CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE, PUO' ISTITUIRE:

A) COMMISSIONI SPECIALI INCARICATE DI ESPERIRE INDAGINI CONOSCITIVE ED IN GENERALE DI ESAMINARE, PER RIFERIRE AL CONSIGLIO, ARGOMENTI RITENUTI DI PARTICOLARE INTERESSE AI FINI DELL'ATTIVITA' DEL COMUNE;

B) COMMISSIONI DI INCHIESTA, ALLE QUALI I TITOLARI DEGLI UFFICI HANNO L'OBLIGO DI FORNIRE TUTTI I DATI E LE INFORMAZIONI NECESSARIE, SENZA VINCOLO DI SEGRETO D'UFFICIO.

08. UN APPOSITO REGOLAMENTO PUO' DETERMINARE LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI.

09. ALL'ATTO DELLA LORO ISTITUZIONE, IL CONSIGLIO NE DEFINISCE I TEMPI DI OPERATIVITA', GLI AMBITI E GLI OBIETTIVI, NONCHE' LO SCIOGLIMENTO AUTOMATICO ALLA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE CONCLUSIVA.

10. LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

CAPO 02

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 13

ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

01. LA GIUNTA COMUNALE VIENE ELETTA DAL CONSIGLIO NEL PROPRIO SENSO, ALLA

PRIMA ADUNANZA, DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.

02. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE COMUNQUE ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

03. L'ELEZIONE AVVIENE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO 1/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE, A

SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO E'

PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE, ALMENO 24 ORE PRIMA DELLA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

04. IL DOCUMENTO, REDATTO IN FORMA SCRITTA, CONTIENE L'ENUNCIAZIONE IN FORMA SINTETICA E PUNTUALE DEL PROGRAMMA CUI INTENDE ATTENERSI L'AMMINISTRAZIONE CIVICA NEL SUO MANDATO E L'INDICAZIONE DELL'ORDINE DI ANZIANITA' DEI SINGOLI ASSESSORI NEL CASO IN CUI VENGANO CHIAMATI A SOSTITUIRE IL SINDACO.

05. E' PERALTRO FACOLTA' DEL SINDACO - SENTITO IL PARERE DELLA GIUNTA - DI CONFERIRE DELEGHE SPECIALI NORMALMENTE DI DURATA LIMITATA, A FAVORE DI CONSIGLIERI COMUNALI SU SPECIFICI CASI.

06. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. A TAL FINE VENGONO INDETTE 03 SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE, ENTRO IL TERMINE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 02 .

07. LA GIUNTA SI COMPONE DEL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, DI QUATTRO ASSESSORI, DI CUI NON PIU' DI UNO SCELTO EVENTUALMENTE FRA CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL' ARTT. 33 , COMMA 03 ,

DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 AVENTI I REQUISITI DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E DI ASSESSORE, RICONOSCIUTE DOTI DI PROFESSIONALITA' E/O ESPERIENZA AMMINISTRATIVA E CHE NON ABBIANO PARTECIPATO ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE RISULTANDO NON ELETTI.

08. L'ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' DELLA EVENTUALE ASSESSORE EXTRA CONSILIARE E' EFFETTUATO DAL CONSIGLIO CONTESTUALMENTE ALL'ELEZIONE.

09. GLI ASSESSORI EXTRA CONSILIARI SONO EQUIPARABILI A TUTTI GLI EFFETTI AGLI ASSESSORI DI ESTRAZIONE CONSILIARE E PARTECIPANO ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO SENZA DIRITTO DI VOTO.

10. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

11. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA; DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO NEI COMMI PRECEDENTI.

12. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI 05 E NON OLTRE 10 GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. I FIRMATARI DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA NON POSSONO SOTTOSCRIVERE UNA SECONDA PRIMA CHE SIANO TRASCORSI 06 MESI DALLA PRESENTAZIONE DELLA PRECEDENTE. ESSA

VIENE RICEVUTA DAL SEGRETARIO COMUNALE ED E' NOTIFICATA AGLI INTERESSATI,
DAL MESSO COMUNALE. SE IL SINDACO NON PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA, VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO.

13. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PRESIEDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

14. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.

15. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

16. IL SINDACO E GLI ASSESSORI DELLA GIUNTA USCENTE POSSONO ESSERE ELETTI COMPONENTI DELLA NUOVA GIUNTA.

17. ALLA SOSTITUZIONE DI SINGOLI COMPONENTI LA GIUNTA DIMISSIONARI, REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO.

18. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEI SUCCESSORI.

19. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI L'ASSESSORE ANZIANO SI FA LUOGO AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA, ENTRO IL TERMINE DI DIECI GIORNI, DECORRENTI DALLA DATA DELL'EVENTO O DELLA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DELLA DECADENZA O DELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE.

ART. 14

COMPETENZE

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETONO TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE,

DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, NON SIANO RISERVATI AL CONSIGLIO, AL SINDACO, AL SEGRETARIO O AI DIRIGENTI.

02. RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', NE ATTUA GLI

INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

03. ALLA GIUNTA VENGONO IN PARTICOLARE ATTRIBUITI I SEGUENTI COMPITI:

A) ATTRIBUZIONI DI GOVERNO LOCALE:

- ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI

PARTECIPAZIONE;

- FORMULA LE PREVISIONI DI BILANCIO, I PROGRAMMI E GLI INDIRIZZI GENERALI DA

SOTTOPORRE AL CONSIGLIO, APPROVA LO SCHEMA DI BILANCIO

PREVENTIVO E LA RELAZIONE FINALE DEL CONTO CONSUNTIVO;
 - PREDISPONE E PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLE LEGGI
 E
 DALLO STATUTO;
 - APPROVA I PROGETTI, I PROGRAMMI ESECUTIVI, I DISEGNI ATTUATIVI DEI
 PROGRAMMI, LE LINEE-OBIETTIVO DEGLI INDIRIZZI DELIBERATI DAL
 CONSIGLIO E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COSTITUISCONO IMPEGNI DI SPESA
 SUGLI
 STANZIAMENTI DI BILANCIO NON ESPRESSAMENTE ASSEGNATI
 ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E CHE L'ENTE NON INTENDA
 ATTRIBUIRE AL SINDACO E/O AI DIRIGENTI;
 - FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI
 E
 COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI PRESIEDUTO
 DAL SEGRETARIO COMUNALE CUI E' RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLE
 REGOLARITA'
 DEL PROCEDIMENTO IN COLLABORAZIONE CON L'APPOSITA
 COMMISSIONE;
 - NOMINA E DESTITUISCE I RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI CON
 CONTRATTO
 A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O DI DIRITTO
 PRIVATO CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO E SENTITO IL
 SEGRETARIO
 ED I RESPONSABILI DEI SERVIZI;
 - CONFERISCE E REVOCA GLI INCARICHI DI DIREZIONE DI AREA CON LE
 MODALITA'
 PREVISTE DAL REGOLAMENTO E SENTITO IL SEGRETARIO ED I
 RESPONSABILI DEI SERVIZI;
 - ADOTTA I PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DEL PERSONALE E, SU
 PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI
 SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI;
 - APPROVA DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE
 DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;
 - APPROVA LE DELIBERAZIONI CHE PRECEDONO LA STIPULAZIONE DEI
 CONTRATTI;
 - APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA A LIVELLO
 AZIENDALE
 SENTITO IL SEGRETARIO ED I DIRIGENTI;
 - PREDISPONE LA RELAZIONE SULLA PROPRIA ATTIVITA' DA PRESENTARE
 ANNUALMENTE AL CONSIGLIO;
 - APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, ENTRATE COMUNALI E RELATIVE VARIAZIONI.
 B) ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE:
 - INDIVIDUA I PROFILI PROCEDURALI PER L'ELEZIONE;
 - STABILISCE L'ORARIO DI SERVIZIO DEI DIPENDENTI COMUNALI NEL RISPETTO
 DELLE
 NORME CONTRATTUALI PREVIO PARERE DEL SEGRETARIO E DEI
 DIRIGENTI;
 - FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI,
 GLI
 STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER
 MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO.

ART. 15

FUNZIONAMENTO

01. LA GIUNTA COMUNALE SI RIUNISCE SU CONVOCAZIONE DEL SINDACO OGNIQUALVOLTA SI RENDA NECESSARIO OD IL SINDACO LO GIUDICHI OPPORTUNO.

02. NEL CASO DI ASSENZA DEL SINDACO LA GIUNTA E' PRESIEDUTA DAL VICESINDACO,
ED IN SUA ASSENZA DALL'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'.

03. LA GIUNTA E' VALIDAMENTE RIUNITA QUANDO SIA PRESENTE LA MAGGIORANZA

DEI PROPRI COMPONENTI E DELIBERA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI.

04. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE ED ALLE MEDESIME POSSONO

PARTECIPARE SENZA DIRITTO DI VOTO ESPERTI, TECNICI E

FUNZIONARI INVITATI DA CHI PRESIEDE A RIFERIRE SU PARTICOLARI PROBLEMI.

ART. 16

DECADENZA

01. LA GIUNTA DECADE NEL CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META'

DEI PROPRI ASSESSORI E LA DECADENZA HA EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA.

02. I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ALTRESTI' DECADERE:

A) PER IL VERIFICARSI DI UNO DEGLI IMPEDIMENTI, DELLE INCOMPATIBILITA' O DELLE

INCAPACITA' CONTEMPLATE DALLA LEGGE;

B) PER IL MANCATO INTERVENTO A 03 SEDUTE CONSECUTIVE DEL RISPETTIVO CONSENSO SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO.

03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE O PUO' ESSERE PROMOSSA DAL PREFETTO.

CAPO 03

IL SINDACO

ART. 17

ELEZIONE E DURATA IN CARICA

01. L'ELEZIONE E LA DURATA IN CARICA DEL SINDACO OSSERVANO LE STESSE MODALITA' PREVISTE DAL PRECEDENTE ARTT. 16 PER L'ELEZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

ART. 18

COMPETENZE

01. IL SINDACO RAPPRESENTA IL COMUNE, CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA

GIUNTA SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI NONCHE' ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI.

02. IL SINDACO, O CHI NE FA LE VECI, ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DEL GOVERNO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE. ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI DIRETTAMENTE DALLE LEGGI DELLA REGIONE, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE LEGGI STESSE O DAL PRESENTE STATUTO.

03. SVOLGE INOLTRE I SEGUENTI COMPITI:

A) ATTRIBUZIONI DI CAPO DEL GOVERNO LOCALE:

- HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE E PUO' STARE IN GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI OD AMMINISTRATIVI COME ATTORE O CONVENUTO;

- HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;

- IMPARTISCE DIRETTIVE GENERALI AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;

- COORDINA E STIMOLA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E DEI SINGOLI ASSESSORI;

- CONCORDA CON LA GIUNTA O GLI ASSESSORI INTERESSATI LE DICHIARAZIONI E LE

PRESE DI POSIZIONI PUBBLICHE CHE INTERESSANO L'ENTE;

- NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO AZIENDE ED ISTITUZIONI QUANDO

NON PROVVEDE IL CONSIGLIO COMUNALE, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI;

- PRESIEDE LE COMMISSIONI DI GARA, CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI E DEI PRINCIPI

PROCEDIMENTALI IN MATERIA, FISSATI DALL'APPOSITO REGOLAMENTO;

- CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;

- PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE SVOLGANO LA LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA;

- DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI; COORDINA GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, SERVIZI PUBBLICI ED APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, NELL'AMBITO DELLE NORME VIGENTI E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO;

- ADOTTA I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER IL PERSONALE NON ASSEGNATI DAL

REGOLAMENTO AL SEGRETARIO COMUNALE O AI DIRIGENTI;

- SOVRINTENDE IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE;

- HA FACOLTA' DI DELEGARE GLI ASSESSORI, AL SEGRETARIO COMUNALE O AI DIRIGENTI L'ADOZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA, CHE LA LEGGE O IL PRESENTE STATUTO NON ABBIA GIA' LORO ATTRIBUITO;

- PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON

TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;

- FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA L'ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL

CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA;

- ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;
- STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE I CONTRATTI, QUANDO MANCHI NEL COMUNE UNA FIGURA DIRETTIVA AUSILIARIA DEL SEGRETARIO;
- PRESIEDE, ANCHE TRAMITE DELEGA AD UN MEMBRO DEL CONSIGLIO COMUNALE, LE COMMISSIONI DI CONCORSO CON L'ASSISTENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE VERBALIZZANTE;
- ADOTTA ORDINANZE.

04. IL SINDACO EMETTE ORDINANZE IN CONFORMITA' ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI GENERALI E COMUNALI.

05. LE TRASGRESSIONI ALLE ORDINANZE PREDETTE SONO PUNITE CON SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA A NORMA DEGLI ARTT. 106 E SEGUENTI DEL T.U. 03 MARZO 1934 , N. 383 E DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 , N. 689 .

06. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, ADOTTA CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' E DI IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIAANO LA INCOLUMITA' DEI CITTADINI.

07. SE L'ORDINANZA ADOTTATA AI SENSI DEL COMMA 03 NON VIENE OTTEMPERATA, IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D'UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI, SENZA PREGIUDIZIO DEI REATI IN CUI FOSSERO INCORSI:

A) ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA:

- ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;

- PROMUOVE TRAMITE IL SEGRETARIO COMUNALE INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;

- CONTROLLA L'ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA DIRETTAMENTE O TRAMITE UN ASSESSORE O UN CONSIGLIERE DELEGATO;

- COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;

- PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE

AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER

AZIONI APPARTENENTI ALL'ENTE TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E

NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;

- COORDINA LE FUNZIONI DI CONTROLLO CHE I REVISORI DEI CONTI COMUNALI ESERCITANO NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI.

B) ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE:

- STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE;

- CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, SECONDO LA

DISCIPLINA REGOLAMENTARE;

- ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI

PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DA LUI PRESIEDUTE;

- PROPONE GLI ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA DA LUI PRESIEDUTA;

- HA POTERE DI DELEGA GENERALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UN

ASSESSORE CHE ASSUME LA QUALIFICA DI VICESINDACO; LA

QUALIFICA DI VICESINDACO PREVALE NELL'ORDINE DI ANZIANITA' QUALE INDIVIDUATO NELL' ARTT. 13 , COMMA 04 ;

- DELEGA SPECIFICHE ATTRIBUZIONI, CHE ATTENGONO A MATERIE DEFINITE ED OMOGENEE, AI SINGOLI ASSESSORI E/O AI CONSIGLIERI COMUNALI;

- DELEGA LA SOTTOSCRIZIONE DI SPECIFICI ATTI, NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI ASSEGNATE AD ASSESSORI, AL SEGRETARIO COMUNALE O AI DIPENDENTI;

- RICEVE LE INTERROGAZIONI, LE MOZIONI E LE INTERPELLANZE DA SOTTOPORRE AL

CONSIGLIO.

ART. 19

DECADENZA

01. IL SINDACO DECADE NEI SEGUENTI CASI:

A) PER CONDANNA PENALE, AI SENSI DI LEGGE, CON SENTENZA DIVENUTA IRREVOCABILE;

B) PER LA PERDITA DELLA QUALITA' DI CONSIGLIERE;

C) PER SOPRAVVENIENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' PREVISTE DALLA LEGGE.

CAPO 04

I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 20

FUNZIONI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO SU OGNI

QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

E DELLA GIUNTA SECONDO I MODI E LE FORME STABILITI RISPETTIVAMENTE DAI REGOLAMENTI E DALLA LEGGE.

02. HANNO DIRITTO DI PRESENTARE MOZIONI, INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE

SECONDO I MODI E LE FORME STABILITI DAL REGOLAMENTO.

03. POSSONO SVOLGERE INCARICHI SU DIRETTA ATTRIBUZIONE DEL SINDACO IN MATERIE CHE RIVESTANO PARTICOLARE RILEVANZA PER L'ATTIVITA' DELL'ENTE.

04. I CAPIGRUPPO CONSILIARI, COSI' COME INDIVIDUATI IN SENO AI RISPETTIVI GRUPPI,

ESPRIMONO IL PROPRIO PARERE AL SINDACO SULLE

NOMINE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI

OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE, EFFETTUATE DALLO STESSO
QUANDO IL CONSIGLIO NON PROVVEDE.

05. PER L'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO
DI
OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE, NONCHE' DALLE AZIENDE
ED ENTI DIPENDENTI DAL MEDESIMO, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN
LORO
POSSESSO.

06. I CONSIGLIERI POSSONO VOLONTARIAMENTE ASTENERSI DAL VOTARE TUTTE
LE
VOLTE CHE LO REPUTINO OPPORTUNO, TRANNE I CASI IN CUI
L'ASTENSIONE RISULTI OBBLIGATORIA PER LEGGE.

ART. 21

RAPPRESENTANTI PRESSO LA COMUNITA' MONTANA

01. I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO LA COMUNITA' MONTANA SONO
NOMINATI DAL CONSIGLIO NEL PROPRIO SENO CON VOTAZIONE PALESE E A
MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, SU PROPOSTA DEI CAPIGRUPPO
CONSILIARI.

02. TRA I DESIGNATI DEVE ESSERE PRESENTE LA MINORANZA.

03. IN CASO DI INADEMPIENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE LE NOMINE DEI
RAPPRESENTANTI VERRANNO EFFETTUATE DAL SINDACO, AI SENSI DI LEGGE
E SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI.

ART. 22

CONSIGLIERE ANZIANO

01. IL CONSIGLIERE ANZIANO E' IL CONSIGLIERE COMUNALE CHE HA RIPORTATO
PIU'

VOTI AL MOMENTO DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO.

02. DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ELEZIONE DEL
SINDACO E DELLA GIUNTA; LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA
ENTRO 10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI
E'

VERIFICATA LA VACANZA.

03. PRESIEDE LE ADUNANZE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

ART. 23

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI CONSILIARI E
POTRANNO

AVVALERSI DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE DELL'ENTE PER
LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' A NORMA DI REGOLAMENTO.

ART. 24

DECADENZA

01. SI HA DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE:

A) PER IL VERIFICARSI DI UNO DEGLI IMPEDIMENTI, DELLE INCOMPATIBILITA' O

DELLE

INCAPACITA' CONTEMPLATE DALLA LEGGE;

B) PER MANCATO INTERVENTO, SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI, AD UNA INTERA SESSIONE ORDINARIA.

02. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE O PROMOSSA DAL PREFETTO.

ART. 25

DIMISSIONI

01. LE DIMISSIONI CONSISTONO IN UNA DICHIARAZIONE SCRITTA DEL CONSIGLIERE DI

RINUNCIARE ALLA CARICA, INDIRIZZATE AL SINDACO.

02. L'ACCETTAZIONE DELLE DIMISSIONI COMPETE AL CONSIGLIO COMUNALE CHE NE

PRENDE ATTO.

03. IN CASO DI RIFIUTO O DI MANCANZA A PROVVEDERE SULLE DIMISSIONI DA PARTE

DEL CONSIGLIO, IL DIMISSIONARIO PUO' RICHIEDERE AL CO.RE.CO. DI PRENDERE ATTO DELLE SUE DIMISSIONI.

TITOLO 02

GLI ORGANI BUROCRATICI

CAPO 01

SEGRETARIO COMUNALE

ART. 26

FUNZIONI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE DIPENDE FUNZIONALMENTE DAL SINDACO E NE ATTUA

LE DIRETTIVE NEL RISPETTO DELLE QUALI:

A) SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI DIPENDENTI E NE COORDINA L'ATTIVITA';

B) CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI;

C) PROVVEDE ALL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI ED AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI;

D) PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO.

02. NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE PROVVEDE AUTONOMAMENTE.

ART. 27

ATTRIBUZIONI GESTIONALI

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE - ANCHE

CON RILEVANZA ESTERNA - CHE NON COMPORTANO ATTIVITA'

DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLLO STATUTO A

ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSIONE DI

DISCREZIONALITA' TECNICA. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI

ATTI:

A) PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI, PROGETTAZIONI DI

CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;

B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI PER LA

REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI;

C) ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI

CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA;

D) ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI, ANCHE A

RILEVANZA ESTERNA, PER I QUALI GLI SIA ATTRIBUITA COMPETENZA;

E) VERIFICA DELLA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANAZIONE DI TUTTI

GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI

E NECESSARI PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;

F) VERIFICA DELLA EFFICACIA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI

PREPOSTO;

G) SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI D'INCASSO;

H) ROGAZIONE DEI CONTRATTI, NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DEL COMUNE, RIGUARDANTI LE ALIENAZIONI, LE LOCAZIONI, GLI ACQUISTI, LE SOMMINISTRAZIONI OD APPALTI DI OPERE.

02. IL ROGITO DEI CONTRATTI E' STATO ATTRIBUITO AL SEGRETARIO PERCHE' QUESTO

COMUNE E' PRIVO DI PERSONALE DIRIGENTE.

ART. 28

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, AD ORGANISMI COLLEGIALI

ED A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNI

ALL'ENTE, E CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLI ESTERNI.

02. SE RICHIESTO, FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E

GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO E AGLI ASSESSORI.

03. ESPLICA E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

ART. 29

ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA - DIREZIONE - COORDINAMENTO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI D'IMPULSO, COORDINAMENTO,

DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL

PERSONALE.

02. AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO.

03. ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA.

04. ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA DEL PERSONALE. SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI.

ART. 30

ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

01. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DELLE COMMISSIONI E DEGLI ALTRI ORGANISMI, CURANDONE LA VERBALIZZAZIONE CON FACOLTA' DI DELEGA, ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE AL CONTROLLO EVENTUALE.

03. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.

04. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

05. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE.

ART. 31

RESPONSABILITA'

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESPRIME IL PARERE SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO, SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'.

02. IN RELAZIONE ALLE SUE COMPETENZE ESPRIME ANCHE IL PARERE, IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, QUANDO IL COMUNE NON ABBIA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO ED IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA.

03. IL SEGRETARIO E' RESPONSABILE DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA E DELLA EFFICIENZA DELLA GESTIONE IN RELAZIONE ALLA GENERALE AZIONE BUROCRATICA DELL'ENTE ATTRAVERSO IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI, NONCHE'

DIRETTAMENTE RESPONSABILE PER LE INIZIATIVE ED I COMPITI DIRETTAMENTE AFFIDATIGLI.

04. RISULTA INOLTRE RESPONSABILE UNITAMENTE AL FUNZIONARIO PREPOSTO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 01 .

CAPO 02

UFFICI

ART. 32

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER OBIETTIVI ORIENTATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PER SINGOLI ATTI, BENSI' PER PROGETTI-OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;

B) ANALISI ED INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI

LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELL'ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO;

C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL'AMBITO DI

AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;

D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE

DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.

02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 33

STRUTTURA

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI

DELL'ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO E'

ARTICOLATA IN UFFICI ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE, COLLEGATI FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

ART. 34

PERSONALE

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL

PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI

DIPENDENTI.

02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE

CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO.

03. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE
DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

- A) STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;
- B) DOTAZIONE ORGANICA;
- C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO;
- D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;
- E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
- F) TRATTAMENTO ECONOMICO.

TITOLO 03

SERVIZI

ART. 35

FORME DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, NONCHE' LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO CIVILE ED ECONOMICO, VIENE SVOLTA ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE

ISTITUITI E GESTITI, ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE, AI SENSI DI LEGGE.

02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

03. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE COMUNQUE ASSICURATE

IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

ART. 36

ALBO PRETORIO

01. IL COMUNE TIENE UN ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI, DELLE ORDINANZE, DEI MANIFESTI E DEGLI ATTI IN GENERE CHE DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEL PUBBLICO.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE ESSERE FATTA IN MODO CHE GLI ATTI POSSONO LEGGERSI PER INTERO E FACILMENTE.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE O UN DIPENDENTE DA QUESTI DELEGATO E' RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI, E CURA CHE LE STESSE AVVENGANO CON LE MODALITA' E SECONDO I TEMPI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 37

AZIENDE SPECIALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE L'ISTITUZIONE DI AZIENDE SPECIALI

PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI E DI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.

02. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL PRESIDENTE DELL'AZIENDA SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, E SONO SCELTI TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A

CONSIGLIERE

COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

03. GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE SONO NOMINATI, NEI TERMINI DI LEGGE,

SULLA BASE DI UN DOCUMENTO, CORREDATO DEI "CURRICULA" DEI CANDIDATI, CHE INDICA IL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

04. IL PRESIDENTE E GLI AMMINISTRATORI DELL'AZIENDA POSSONO ESSERE REVOCATI,

SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO O DI 1/5 DEI

CONSIGLIERI ASSEGNATI, DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE PROVVEDE CONTESTUALMENTE ALLA LORO SOSTITUZIONE.

05. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA PROVVEDERA' ALL'APPROVAZIONE DI UNO STATUTO E DI APPOSITI REGOLAMENTI INTERNI PER LA DISCIPLINA DELL'ORDINAMENTO E DEL FUNZIONAMENTO DI ESSA.

ART. 38

RAPPORTI CON LA COMUNITA' MONTANA

01. SE LA NATURA E L'OGGETTO DEL SERVIZIO PUBBLICO NE CONSIGLIANO L'ESERCIZIO ASSOCIATO CON ALTRI COMUNI FACENTI PARTE DELLA COMUNITA' MONTANA, LA GESTIONE DEL SERVIZIO PUO' ESSERE DELEGATA ALLA MEDESIMA. IN PARTICOLARE LA DELEGA POTRA' RIGUARDARE I SEGUENTI SERVIZI:

A) RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI;

B) RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI PERICOLOSI;

C) RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI;

D) GESTIONE TRATTAMENTO ACQUE REFLUE, URBANE, INDUSTRIALI E AGRICOLE;

E) VIABILITA' INTERCOMUNALE;

F) ASSISTENZA TECNICA ED AMMINISTRATIVA;

G) GESTIONE ASSISTENZA ANZIANI PRESSO CASE DI RIPOSO;

H) GESTIONE SOGGIORNO MARINO PER ANZIANI E COLONIE MARINE PER MINORI;

I) GESTIONE ATTIVITA' DIDATTICO-SPORTIVE EXTRASCOLASTICHE;

L) ASSISTENZA TECNICA AGRARIA;

M) CONSULENZA LEGALE ED URBANISTICA;

N) FORMAZIONE PROFESSIONALE;

O) PROMOZIONE E PROGRAMMAZIONE TURISTICA; PIU' IN GENERALE, LE ATTIVITA'

AVENTI VALENZA INTERCOMUNALE.

02. LA DELEGA AVVIENE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI CHE DETERMINERA', IN RAPPORTO CON GLI ORGANI COMPETENTI DELLA COMUNITA' MONTANA, I TEMPI, I MODI ED I COSTI DELLA GESTIONE DELEGATA.

- PARTE FUNZIONALE -

TITOLO 01

IL PRINCIPIO DELLA COOPERAZIONE

CAPO 01

LE FORME ASSOCIATIVE

ART. 39

CONVENZIONI

01. PER LO SVOLGIMENTO COORDINATO DI DETERMINATE FUNZIONI E SERVIZI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' STIPULARE APPOSITE CONVENZIONI CON LA PROVINCIA, CON LA COMUNITA' MONTANA E CON ALTRI COMUNI.

02. LA CONVENZIONE DERIVA DA UN ACCORDO TRA LE PARTI CHE, ASSUMENDO LA

FORMA SCRITTA, DETERMINA TEMPI, MODI, SOGGETTI, PROCEDURE E FINANZIAMENTI PER LA PROPRIA REALIZZAZIONE.

03. PREPARATA E DEFINITA MEDIANTE OPPORTUNE CONFERENZE DI SERVIZIO TRA LE

PARTI INTERESSATE, VIENE QUINDI SOTTOPOSTA

ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE DELIBERA A MAGGIORANZA SEMPLICE DEI PRESENTI E VOTANTI.

04. LA STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE PUO' ESSERE AFFIDATA AL RESPONSABILE

DELL'UFFICIO COMPETENTE PER MATERIA.

ART. 40

CONSORZI

01. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI, ECCEZIONE FATTA PER LE IPOTESI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 37 , IL COMUNE PUO'

COSTITUIRE CON ALTRI COMUNI E/O CON LA PROVINCIA, UN CONSORZIO SECONDO LE

NORME PER LE AZIENDE SPECIALI PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRECEDENTE ARTT. 35 IN QUANTO COMPATIBILI.

02. A TAL FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI

COMPONENTI UNA CONVENZIONE AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO, UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

03. LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO SONO REGOLATI DALLE LEGGE E DAL PROPRIO STATUTO.

ART. 41

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI

IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO

DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E

L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER

LA ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI ED, IN PARTICOLARE:

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI - QUALI IL PIANO FINANZIARIO - I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE

REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI;
C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.
03. IL SINDACO PROMUOVE, DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO CON
L'OSSERVANZA
DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO
DELLE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI DALL' ARTT. 18 DEL PRESENTE STATUTO.
04. PER PARTICOLARI INIZIATIVE DA REALIZZARE IN ZONA MONTANA
L'AMMINISTRAZIONE DARA' PRIORITA' AGLI ACCORDI CON LA COMUNITA'
MONTANA, CONCERTANDO I PROPRI OBIETTIVI CON QUELLI DELLA
PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLA MEDESIMA.

TITOLO 02

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO 01

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 42

COLLABORAZIONE DEI CITTADINI

01. AI FINI DI GARANTIRE LA MASSIMA TRASPARENZA, IMPARZIALITA',
TEMPESTIVITA'
ED EFFICACIA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI NELL'INTERESSE
COMUNE E' CONSENTITO AD OGNI CITTADINO DI PARTECIPARE ALLA
FORMAZIONE
NONCHE' ALLA CONCLUSIONE DI UN PROCEDIMENTO CHE POSSA
RECARGLI PREGIUDIZIO O NUOCIMENTO.
02. ALLO SCOPO L'AMMINISTRAZIONE, ATTRAVERSO IL RESPONSABILE D'UFFICIO,
POTRA' ATTIVARE DIRETTAMENTE O SU ISTANZA DELL'INTERESSATO
UNA PREVENTIVA E MOTIVATA INFORMAZIONE SUL PROCEDIMENTO INSTAURATO
O
CHE SI INTENDE INSTAURARE, PERMETTENDO ALL'INTERESSATO DI
PRESENTARE LE PROPRIE DEDUZIONI IN MERITO E METTENDO A DISPOSIZIONE LA
RELATIVA DOCUMENTAZIONE.
03. ONDE EVITARE CONTROVERSIE E SENZA LEDERE INTERESSI DI TERZI OD IN
CONTRASTO CON IL PUBBLICO INTERESSE, IL PROCEDIMENTO POTRA'
CONCLUDERSI CON APPOSITI ACCORDI TRA L'AMMINISTRAZIONE E GLI
INTERESSATI
NELLA FORMA SCRITTA A PENA DI NULLITA', ONDE DETERMINARE
DISCREZIONALMENTE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE. TALI ATTI
OSSERVERANNO LA DISCIPLINA DEL C.C. IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI E
CONTRATTI, ANCHE SE LE EVENTUALI CONTROVERSIE RESTANO RISERVATE
ESCLUSIVAMENTE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.
04. I MODI E LE FORME DI ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI CUI AL PRESENTE
ARTICOLO FORMERANNO OGGETTO DI APPOSITA DISCIPLINA
REGOLAMENTARE.

ART. 43

RIUNIONI E ASSEMBLEE

01. IL DIRITTO DI PROMUOVERE RIUNIONI ED ASSEMBLEE IN PIENA LIBERTA' E
AUTONOMIA APPARTIENE A TUTTI I CITTADINI, GRUPPI ED
ORGANISMI SOCIALI, A NORMA DELLA COSTITUZIONE PER IL LIBERO

SVOLGIMENTO IN

FORME DEMOCRATICHE DELLE ATTIVITA' CULTURALI, POLITICHE, SOCIALI, SPORTIVE E RICREATIVE.

02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NE FACILITA L'ESERCIZIO, METTENDO A DISPOSIZIONE DI TUTTI I CITTADINI, GRUPPI E ORGANISMI CHE NE FACCIANO RICHIESTA, SEDI OPPORTUNE ED OGNI ALTRA STRUTTURA E SPAZIO IDONEO. LE CONDIZIONI E LE MODALITA' D'USO, APPPOSITAMENTE DELIBERATE, DOVRANNO PRECISARE LE LIMITAZIONI E LE CAUTELE NECESSARIE IN RELAZIONE, TRA L'ALTRO, ALLA STATICA DEGLI EDIFICI, ALLA INCOLUMITA' DELLE PERSONE E ALLE NORME SULL'ESERCIZIO DEI LOCALI PUBBLICI.

03. PER LA COPERTURA DELLE SPESE PUO' ESSERE RICHIESTO IL PAGAMENTO DI UN CORRISPETTIVO.

ART. 44

CONSULTAZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA POSSONO DELIBERARE CONSULTAZIONI DEI CITTADINI, DEGLI OPERATORI ECONOMICI, DEI LAVORATORI, DELLE FORZE SOCIALI E DI ALTRI ORGANISMI, NELLE FORME VOLTA PER VOLTA PIU' IDONEE, SU PROVVEDIMENTI DI LORO INTERESSE.

02. I RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEVONO ESSERE MENZIONATI NEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA CHE NE FANNO ESPlicita CITAZIONE NELLE INERENTI DELIBERAZIONI.

03. I COSTI DELLE CONSULTAZIONI SONO A CARICO DEL COMUNE, SALVO CHE CONSULTAZIONE SIA STATA RICHIESTA DA ALTRI ORGANISMI.

ART. 45

PROCEDURA PER L'AMMISSIONE DI ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

01. I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, POSSONO PRESENTARE ALL'AMMINISTRAZIONE

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE INTESE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI.

02. LE RICHIESTE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO ED IN DUPLICE COPIA

ALLA SEGRETERIA DEL COMUNE CHE PROVVEDERA' AD INOLTRARLE AL SINDACO.

03. IL SINDACO AFFIDERA' LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE AGLI ORGANI COMPETENTI PER MATERIA CHE, POTENDOSI AVVALERE DEGLI UFFICI E DI CONTRIBUTI ESTERNI, DOVRANNO ESAMINARE ED ESPRIMERE UN PARERE

SULLA QUESTIONE ENTRO 30 GIORNI.

04. IL SINDACO ATTRAVERSO LA SEGRETERIA, DOPO AVER COMUNICATO AI CITTADINI

INTERESSATI L'ITER DELLA PRATICA, LI INFORMERA'

MOTIVATAMENTE PER ISCRITTO NEI 15 GIORNI SUCCESSIVI AL PARERE DELL'ORGANO COMPETENTE, DELL'ESITO DEL MEDESIMO E DEI SUCCESSIVI EVENTUALI SVILUPPI PROCEDIMENTALI CON L'INDICAZIONE DEGLI UFFICI PREPOSTI E RESPONSABILI.

05. OVE I TERMINI SOPRACITATI NON VENISSERO OSSERVATI, IL PARERE DELL'ORGANO

SI DA' PER RESO E LE PRATICHE PASSANO AGLI UFFICI COMPETENTI PER L'ISTRUTTORIA DA FARSI ENTRO 30 GIORNI.

06. NEL CASO DI ISTRUTTORIA NEGATIVA, NE VIENE FORNITA DAL SINDACO MOTIVATA

COMUNICAZIONE AI SOGGETTI INTERESSATI ENTRO 15 GIORNI SUCCESSIVI, MENTRE NEL CASO DI RISCONTRO POSITIVO, VENGONO ANCHE INDICATI I

FUTURI SVILUPPI PROCEDIMENTALI CON L'INDICAZIONE DEGLI UFFICI PREPOSTI E RESPONSABILI.

ART. 46

REFERENDUM CONSULTIVI

01. PER CONSENTIRE L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E' PREVISTA L'INDIZIONE E L'ATTUAZIONE DI REFERENDUM CONSULTIVI TRA LA POPOLAZIONE COMUNALE IN MATERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE.

02. SONO ESCLUSI DAL REFERENDUM I CASI INDICATI NELL'ARTICOLO PRECEDENTE,

ULTIMO COMMA E, PER 05 ANNI, LE MATERIE GIA' OGGETTO DI PRECEDENTI REFERENDUM CON ESITO NEGATIVO.

03. L'INIZIATIVA DEL REFERENDUM PUO' ESSERE PRESA DAL CONSIGLIO COMUNALE O DA 1/3 DEL CORPO ELETTORALE.

04. PRESSO IL CONSIGLIO COMUNALE AGIRA' UNA APPOSITA COMMISSIONE, DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO, CUI VIENE AFFIDATO IL GIUDIZIO TECNICO DI AMMISSIBILITA' DEI REFERENDUM PROPOSTI DAI CITTADINI, PROCEDENDO:

ALLA VERIFICA DELLA REGOLARITA' DELLA PRESENTAZIONE E DELLE FIRME, ALL'AMMISSIBILITA' PER MATERIA CONSIDERATE LE LIMITAZIONI DEL

PRECEDENTE COMMA 02 E AL RISCONTRO DELLA COMPrensibilita' DEL QUESITO REFERENDARIO.

05. ULTIMATA LA VERIFICA ENTRO 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DEL QUESITO

REFERENDARIO, LA COMMISSIONE NE PRESENTA UNA RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE.

06. IL CONSIGLIO, OVE NULLA OSTI, INDIRA' IL REFERENDUM, RIMETTENDO GLI ATTI

ALLA GIUNTA COMUNALE PER LA FISSAZIONE DELLA DATA.

07. NEL CASO IN CUI IL CONSIGLIO COMUNALE, PER MOTIVI DI LEGITTIMITA', SI PRONUNCI PER IL RIGETTO DELLA PROPOSTA REFERENDARIA O PER

IL PARZIALE ACCOGLIMENTO, DOVRA' ASSUMERE APPOSITA DELIBERAZIONE CON

LA

MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI.

08. LE MODALITA' OPERATIVE PER LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA FORMERANNO

OGGETTO DI APPOSITO DISCIPLINARE CHE, APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, VERRA' SUCCESSIVAMENTE DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI INTERESSATI.

09. IL REFERENDUM NON SARA' VALIDO SE NON VI AVRA' PARTECIPATO OLTRE IL 50%

DEGLI AVENTI DIRITTO.

10. I REFERENDUM POSSONO ESSERE REVOCATI E SOSPESI, PREVIO PARERE DELLA APPOSITA COMMISSIONE E CON MOTIVATA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ASSUNTA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, QUANDO L'OGGETTO DEL LORO QUESITO NON ABBAIA PIU' RAGION D'ESSERE O SUSSISTONO DEGLI IMPEDIMENTI TEMPORANEI.

11. I REFERENDUM CONSULTIVI NON POSSONO AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

CAPO 02

L'AZIONE POPOLARE

ART. 47

LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI

01. GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI FATTA SALVE LE

PREVISIONI DI LEGGE E DEL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO PER QUEGLI ATTI LA CUI DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA

RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI, DELLE IMPRESE O IL RISULTATO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DOVRA' ESSERE POSSIBILE PER I CITTADINI INTERESSATI SECONDO I MODI E LE FORME STABILITI DALL'APPOSITO REGOLAMENTO, AVERE INFORMAZIONI PRECISE SULLO STATO DEGLI

ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI ESAME DI DOMANDA, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDINO.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA, ALTRESI', IL DIRITTO DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, DI OTTENERE IL RILASCIO DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, PREVIO PAGAMENTO DEI COSTI DI

RIPRODUZIONE, SALVE LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI BOLLO E QUELLE RELATIVE AI DIRITTI PREVISTI DALLA LEGGE.

- PARTE FINANZIARIA -

TITOLO 01

FINANZA E CONTABILITA'

CAPO 01

LA GESTIONE ECONOMICA

ART. 48

FINANZA LOCALE

01. NELL'AMBITO E NEI LIMITI IMPOSTI DALLE LEGGI SULLA FINANZA LOCALE, IL COMUNE HA PROPRIA AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZE DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.

02. IL COMUNE HA, ALTRESI', AUTONOMA POTESTA' IMPOSITIVA NEL CAPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE ADEGUANDOSI IN TALE AZIONE AI RELATIVI PRECETTI COSTITUZIONALI E AI PRINCIPI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE TRIBUTARIA VIGENTE.

03. LA FINANZA DEL COMUNE E' COSTITUITA DA:

- A) IMPOSTE PROPRIE;
- B) ADDIZIONALI E COMPARTECIPAZIONI AD IMPOSTE ERARIALI O REGIONALI;
- C) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;
- D) TRASFERIMENTI STATALI E REGIONALI;
- E) ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE;
- F) RISORSE PER INVESTIMENTI;
- G) ALTRE ENTRATE.

04. I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI ALLO SVILUPPO DELLA COMUNITA' SONO

FINANZIATI DALLE ENTRATE FISCALI, CON LE QUALI VIENE ALTRESI' AD ESSERE INTEGRATA LA CONTRIBUZIONE ERARIALE FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI PUBBLICI.

05. SPETTANO AL COMUNE LE TASSE, I DIRITTI, LE TARIFFE E I CORRISPETTIVI SUI SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA.

06. NEL CASO IN CUI LO STATO E LA REGIONE PREVEDANO CON LEGGE IPOTESI DI GRATUITA' DEI SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE, OVVERO DETERMININO PREZZI O TARIFFE INFERIORI AL COSTO EFFETTIVO DELLE PRESTAZIONI, DEBBONO GARANTIRE AL COMUNE RISORSE FINANZIARIE COMPENSATIVE.

ART. 49

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE SI INFORMA ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI IN MATERIA.

02. IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO VA DELIBERATO ENTRO IL 31

OTTOBRE DI CIASCUN ANNO. NELLA REDAZIONE E PREDISPOSIZIONE DELLO STESSO VANNO OSSERVATI I PRINCIPI DELL'ANNUALITA',

DELL'UNIVERSALITA', DELLA LEGALITA', DELLA VERIDICITA', DELLA PUBBLICITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

03. IL BILANCIO E' CORREDATO DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

NONCHE' DAL BILANCIO PLURIENNALE ELABORATO IN TERMINI DI SOLA COMPETENZA E DI DURATA PARI A QUELLO REGIONALE.

04. IL BILANCIO ED I SUOI ALLEGATI DEBBONO ALTRESI' CONFORMARSI AL PRINCIPIO

DI CHIAREZZA E DELLA SPECIFICAZIONE. IN PARTICOLARE ESSI VANNO REDATTI IN MODO TALE DA CONSENTIRE LA LETTURA DETTAGLIATA ED

INTELLIGIBILE PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

05. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA.

ART. 50

RISULTATI DI GESTIONE

01. I RISULTATI DI GESTIONE ATTINENTI AI COSTI SOSTENUTI E I RISULTATI CONSEGUITI PER CIASCUN SERVIZIO, PROGRAMMA O INTERVENTO, SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA. ESSI VENGONO DESUNTI NEL RENDICONTO CHE RICOMPRENDE SIA IL RENDICONTO FINANZIARIO CHE QUELLO PATRIMONIALE, OLTRE ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI IN MERITO AI RISULTATI OTTENUTI IN RAPPORTO ALLE RISORSE APPLICATE.

02. IL CONTO CONSUNTIVO DEVE ESSERE DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO.

CAPO 02

CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE

ART. 51

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI MEMBRI ASSEGNATI IL REVISORE DEI CONTI.

02. IL COMPONENTE E' SCELTO SECONDO LE MODALITA' INDICATE DALLA LEGGE. ESSO DURA IN CARICA 03 ANNI, NON E' REVOCABILE, SALVO INADEMPIENZE. LA SUA RIELEZIONE E' CONSENTITA PER UNA SOLA VOLTA.

ART. 52

FUNZIONI E RESPONSABILITA' DEL REVISORE

01. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO. A TAL FINE HA FACOLTA' DI PARTECIPARE - SENZA DIRITTO DI VOTO - ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO ANCHE QUANDO I LAVORI SONO INTERDETTI AL PUBBLICO, E DELLA GIUNTA COMUNALE SE RICHIESTO. HA ALTRESI' ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DEL COMUNE.

02. AL REVISORE E' DEMANDATA INOLTRE LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE ATTESTANDO LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE STESSA REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE A CORREDO DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE CHE APPROVA IL CONTO CONSUNTIVO. DETTA RELAZIONE E' FORMATA DA UNA PARTE ECONOMICA ED UNA DESCRITTIVA, CHE CONTIENE RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MAGGIORE EFFICIENZA,

PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

03. IL REVISORE RISPONDE DELLA VERITA' DELLE PROPRIE ATTESTAZIONI ED ADEMPIE

AI PROPRI DOVERI SECONDO I PRECETTI DELLA DILIGENZA (ARTT. 1710 C.C.) E RETTITUDINE, RIFERENDO IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO DI EVENTUALI, ACCERTATE IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE.

04. PER QUANTO RIGUARDA I REQUISITI SOGGETTIVI DI ELEGGIBILITA' E GLI ISTITUTI

DELLA DECADENZA E REVOCA, DA APPLICARE NEI RIGUARDI

DEL REVISORE, SI APPLICANO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI

ARTT. 2399 E SEGG. DEL C.C. .

ART. 53

TESORERIA

01. IL COMUNE HA UN SERVIZIO DI TESORERIA CHE COMPRENDE:

A) LA RISCOSSIONE DI TUTTE LE ENTRATE DI PERTINENZA COMUNALE, VERSATE DAI

DEBITORI IN BASE AD ORDINI DI INCASSO E LISTA DI CARICO E

DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI;

B) IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE MANDATO DI PAGAMENTO NEI

LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI;

C) IL PAGAMENTO, ANCHE IN MANCANZA DEI RELATIVI MANDATI DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DI MUTUI E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AI SENSI

DELL' ARTT. 09 DEL D.L. 10 NOVEMBRE 1978 , N. 702 , CONVERTITO NELLA LEGGE 08

GENNAIO 1979 , N. 03 .

02. I RAPPORTI DEL COMUNE CON IL TESORIERE SONO REGOLATI DALLA LEGGE E DAL

REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DI CUI ALL' ARTT. 59 , COMMA

01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , NONCHE' DELL'APPOSITA CONVENZIONE.

ART. 54

CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

01. I RESPONSABILI DEGLI UFFICI ESEGUONO QUADRIMESTRALMENTE OPERAZIONI DI

CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO PER VERIFICARE LA

RISPONDENZA DELLA GESTIONE DEI FONDI STANZIATI NEI CAPITOLI DI BILANCIO RELATIVI AGLI UFFICI E SERVIZI CUI SONO PREPOSTI.

02. DELLE OPERAZIONI ESEGUITE E DELLE RISULTANZE I PREDETTI RESPONSABILI FANNO CONSTARE IN UN VERBALE CHE, INSIEME CON LE PROPRIE

OSSERVAZIONI E RILIEVI, RIMETTONO ALL'ASSESSORE DEL RAMO; QUESTI NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

03. LA GIUNTA, IN BASE AI VERBALI ED ALLE OSSERVAZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE REDIGE QUADRIMESTRALMENTE PER IL CONSIGLIO LA

SITUAZIONE GENERALE AGGIORNATO SULLA ESATTEZZA DELLA SITUAZIONE DI TESORERIA, DEI CONTI E DEL BILANCIO, SEGNALANDO QUALSIASI ANOMALIA RIGUARDANTE I CONTI E LA GESTIONE E PROPONENDO I RELATIVI RIMEDI.

04. QUALORA I DATI DEL CONTROLLO FACCIANO PREVEDERE UN DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELLA GESTIONE DI COMPETENZA OVVERO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI, IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA, NEI MODI E TERMINI DI CUI

ALL' ARTT. 01 BIS DEL D.L. 01 LUGLIO 1976 , N. 318 ,
CONVERTITO NELLA LEGGE 09 AGOSTO 1986 , N. 488 , APPOSITA DELIBERAZIONE
CON
LA QUALE SIANO PREVISTE LE MISURE NECESSARIE A
RIPRISTINARE IL PAREGGIO.

CAPO 03

PROPRIETA' COMUNALE

ART. 55

BENI COMUNALI

01. PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI IL COMUNE SI AVVALE DEL
COMPLESSO DEI BENI DI CUI DISPONE.

02. I BENI COMUNALI SI DISTINGUONO IN BENI DEMANIALI E BENI PATRIMONIALI.

03. PER QUANTO CONCERNE I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI, SI DEVE FARE RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI CHE
REGOLANO LA MATERIA.

ART. 56

BENI DEMANIALI

01. SONO DEMANIALI QUEI BENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE CHE APPARTENGONO AI

TIPI INDICATI NEGLI ARTT. 822 E 824 DEL CODICE CIVILE.

02. LA DEMANIALITA' SI ESTENDE ANCHE SULLE RELATIVE PERTINENZE E
SERVITU'

EVENTUALMENTE COSTITUITE A FAVORE DEI BENI STESSI.

03. FANNO PARTE DEL DEMANIO COMUNALE, IN PARTICOLARE IL MERCATO E IL CIMITERO.

04. TALI BENI SEGUONO IL REGIME GIURIDICO ATTRIBUITO LORO DALLA LEGGE.
LA

CLASSIFICAZIONE E' COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 57

BENI PATRIMONIALI

01. I BENI APPARTENENTI AL COMUNE CHE NON SONO ASSOGGETTATI AL REGIME
DEL

DEMANIO PUBBLICO COSTITUISCONO IL PATRIMONIO DEL COMUNE
STESSO.

02. FANNO PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE INDISPONIBILE I BENI LA CUI
DESTINAZIONE ECONOMICA RIVESTE UN CARATTERE DI UTILITA'

PUBBLICA IMMEDIATA IN QUANTO DESTINATI AD UN SERVIZIO PUBBLICO O IN QUANTO RIVESTONO UN CARATTERE PUBBLICO. TALI BENI NON POSSONO ESSERE SOTTRATTI ALLA LORO DESTINAZIONE SE NON NEI MODI STABILITI DALLA LEGGE.

03. FANNO PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE DISPONIBILE QUEI BENI CHE RIVESTONO UNA UNITA' PURAMENTE STRUMENTALE IN QUANTO FORNISCONO I MEZZI ATTRAVERSO I QUALI VENGONO SODDISFATTI PUBBLICI BISOGNI.

ART. 58

INVENTARIO

01. DI TUTTI I BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI MOBILI ED IMMOBILI DEVE ESSERE REDATTO UN APPOSITO INVENTARIO.

02. LO STESSO VA COMPILATO SECONDO QUANTO STABILITO DALLE NORME IN MATERIA.

03. IL TITOLARE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA E' RESPONSABILE PERSONALMENTE DELLA CORRETTA TENUTA DELL'INVENTARIO, DELLE SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI, DELLA CONSERVAZIONE DEI TITOLI, ATTI, CARTE E SCRITTURE RELATIVE AL PATRIMONIO.

04. IL RIASSUNTO DEL RENDICONTO GENERALE DEL PATRIMONIO DEVE ESSERE ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE ED AL CONTO CONSUNTIVO.

05. L'ATTIVITA' GESTIONALE DEI BENI CHE SI ESPLICA ATTRAVERSO GLI ATTI CHE CONCERNONO L'ACQUISIZIONE, LA MANUTENZIONE, LA CONSERVAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DEI BENI STESSI, NONCHE' LE MODALITA' DELLA TENUTA E DELL'AGGIORNAMENTO DELLO INVENTARIO DEI BENI MEDESIMI SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO, NELLO AMBITO DEI PRINCIPI DI LEGGE.

CAPO 04

CONTRATTI

ART. 59

SCELTA DEL CONTRAENTE

01. COME STABILITO DALLE VIGENTI NORME IN MATERIA, I CONTRATTI DEL COMUNE RIGUARDANO ALIENAZIONI, LOCAZIONI, ACQUISTI, SOMMINISTRAZIONI OD APPALTI DI OPERE, DEVONO ESSERE PRECEDUTI, DI REGOLA, DA PUBBLICI INCANTI, OVVERO DA LICITAZIONE PRIVATA CON LE FORME STABILITE PER I CONTRATTI DELLO STATO.

02. NEL RISPETTO DELLE LEGGI REGIONALI E STATALI NONCHE' DELLE PROCEDURE

PREVISTE DALLA NORMATIVA DELLA COMUNITA' ECONOMICO EUROPEA RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO, E' AMMESSO IL RICORSO ALLA TRATTATIVA PRIVATA:

A) QUANDO L'ASTA PUBBLICA O LA LICITAZIONE PRIVATA SIANO ANDATA DESERTE O

SI ABBIANO FONDATI MOTIVI PER RITENERE CHE, OVE SI

SPERIMENTASSERO, ANDREBBERO DESERTE;

B) QUANDO SI TRATTI DELL'ACQUISTO DI COSE CHE UNA SOLA DITTA PUO' FORNIRE

CON I REQUISITI TECNICI, LE CARATTERISTICHE ED IL GRADO DI PERFEZIONE RICHIESTO, O LA CUI PRODUZIONE SIA GARANTITA DA PRIVATIVA INDUSTRIALE O PER LA CUI NATURA NON SIA POSSIBILE PROMUOVERE IL CONCORSO DI PUBBLICHE OFFERTE;

C) QUANDO SI DEBBANO PRENDERE IN AFFITTO LOCALI DESTINATI A SERVIZIO O AD UFFICI DEL COMUNE;

D) QUANDO, AVUTO RIGUARDO ALL'OGGETTO DEL CONTRATTO ED ALL'INTERESSE CHE

ESSO E' DESTINATO A SODDISFARE, NON SIA IN ALTRO MODO POSSIBILE LA SCELTA DEL CONTRAENTE;

E) QUANDO RICORRANO ALTRE ECCEZIONALI O SPECIALI CIRCOSTANZE.

03. PER LAVORI E FORNITURE CHE IMPLICHINO PARTICOLARE COMPETENZA O

L'APPLICAZIONE DI MEZZI DI ESECUZIONE SPECIALE, PUO' ESSERE

SEGUITA LA PROCEDURA DELL'APPALTO CONCORSO, SECONDO LE NORME DELLA CONTABILITA' DELLO STATO.

- PARTE NORMATIVA -

TITOLO 01

ASPETTI REGOLAMENTARI E DI ORIENTAMENTO

ART. 60

REGOLAMENTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA I REGOLAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL

PRESENTE STATUTO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI.

02. PRIMA DELLA LORO ADOZIONE GLI SCHEMI DI REGOLAMENTO VERRANNO DEPOSITATI PER 30 GIORNI PRESSO L'UFFICIO DI SEGRETERIA DELL'ENTE E DEL DEPOSITO VERRA' DATO CONGRUO AVVISO AL PUBBLICO CON AVVISO PUBBLICATO SULL'ALBO PRETORIO, A MEZZO STAMPA ED IN OGNI ALTRA FORMA UTILE, ONDE CONSENTIRE AGLI INTERESSATI LA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI E/O MEMORIE IN MERITO ED AL FINE DI FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA LORO FORMAZIONE.

03. IL REGOLAMENTO RESTERA' PUBBLICATO DOPO L'ADOZIONE PER 15 GIORNI ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE E, UNA VOLTA OTTENUTO IL VISTO DI LEGITTIMITA', DIVENTERA' OBBLIGATORIO NEL QUINDICESIMO GIORNO SUCCESSIVO A

QUELLO DELLA SUA PUBBLICAZIONE SALVO CHE SIA ALTRIMENTI SPECIFICATAMENTE DISPOSTO.

ART. 61

EGUAGLIANZA SOCIALE

01. L'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DOVRA' ISPIRARSI RIGOROSAMENTE AI

PRINCIPI COSTITUZIONALI DELLA PARITA' DI DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI RISPETTANDONE PIENAMENTE LE PECULIARITA'

SOCIO-CULTURALI,
RELIGIOSE, ETNICHE E POLITICHE, EVITANDO DIFFERENZIAZIONI A
SECONDA DEL SESSO E PROMUOVENDO L'INSERIMENTO DELLA DONNA NELLE
ATTIVITA', NEI SETTORI PROFESSIONALI NEI QUALI ESSE SONO
SOTTORAPPRESENTATE.

TITOLO 02

NORME FINALI

ART. 62

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

01. LO STATUTO COMUNALE, ADOTTATO AI SENSI DI LEGGE, ENTRA IN VIGORE IL
TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLA CERTIFICAZIONE DELLE
AVVENUTE

PUBBLICAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, AL MINISTERO
DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI
STATUTI.

03. CON L'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO CESSA L'APPLICAZIONE DEL
REGIME

TRANSITORIO DISPOSTO DALLA LEGGE.

04. LE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO POSSONO ESSERE PROPOSTE AL CONSIGLIO
A

SEGUITO DI DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE O
SU RICHIESTA DI ALMENO 1/3 DEI CONSIGLIERI. IL SINDACO CURA L'INVIO A
TUTTI I

CONSIGLIERI DELLE PROPOSTE PREDETTE E DEI RELATIVI

ALLEGATI ALMENO 20 GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA NELLA QUALE LE STESSE
VERRANNO ESAMINATE.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA LE MODALITA' PER ASSICURARE LA
CONOSCENZA

DELLO STATUTO DA PARTE DEI CITTADINI CHE RISIEDONO NEL
COMUNE E DEGLI ENTI E DELLE PERSONE GIURIDICHE CHE VI HANNO SEDE,
AFFIDANDONE L'ESECUZIONE ALLA GIUNTA.